



MARIO PACIELLO

VESCOVO DI ALTAMURA - GRAVINA - ACQUAVIVA DELLE FONTI

Prot. n. 68/2011

Nell'intento di tutelare, conservare, accrescere e rendere fruibile il patrimonio artistico presente nella nostra Diocesi, con il presente

DECRETO

**erigo canonicamente
il Museo Diocesano**

con sede in Altamura, Arco Duomo n. 1, approvando e promulgando il relativo **Regolamento**, secondo il testo allegato al presente Decreto, da me firmato e sigillato.

Contestualmente,

NOMINO

Direttore del Museo Diocesano

il Rev.mo Sac. Nunzio Falcicchio.

Dal Palazzo Vescovile, 30 dicembre 2011



Mario Paciello
✠ Mario Paciello
Vescovo

Il Cancelliere Vescovile

Dr. Vincenzo Janni



MARIO PACIELLO
VESCOVO DI ALTAMURA - GRAVINA - ACQUAVIVA DELLE FONTI

Prot. n. 68/2011

MUSEO DIOCESANO DI ALTAMURA-GRAVINA-ACQUAVIVA DELLE FONTI

REGOLAMENTO

PROEMIO

A partire dal Concilio Vaticano II, l'attività di inventariazione dei beni artistici e storici svolta nelle diocesi italiane ha portato alla luce l'ampio, variegato e stratificato patrimonio culturale ecclesiastico, e in questo modo ha consentito a numerose Comunità cristiane di riscoprire la propria fisionomia storica. È cresciuta, di conseguenza, la convinzione che è necessario ed è anche possibile un più deciso e organico impegno a favore della conoscenza, conservazione, valorizzazione e pubblica fruizione del patrimonio storico-artistico ecclesiale per un duplice scopo: aiutare le Comunità cristiane a prendere sempre più coscienza della propria identità storica e promuovere il dialogo con la società contemporanea nelle sue diverse espressioni individuali e istituzionali. La riscoperta della propria identità storica, espressa nel patrimonio culturale, costituisce il migliore alleato dell'attività di tutela di tale patrimonio che, a sua volta, richiede un impegno continuo.

Da sempre, peraltro, la Chiesa, che situa nella *memoria* la propria forza vitale, testimonia e annunzia *Colui che era, che è e che viene* e, sin dal suo nascere, conserva religiosamente le reliquie dei martiri e dei santi, quali pegno e caparra delle realtà future, manifestando intensa venerazione per i luoghi del culto, le sacre immagini e gli oggetti utilizzati per la celebrazione dell'Eucaristia e dei sacri riti.

Nel corso dei secoli, più volte la Santa Sede ha pubblicato documenti per favorire la tutela e la conservazione del patrimonio culturale, delle antichità e delle opere d'arte, ha emanato disposizioni e ha promosso l'istituzione di archivi, biblioteche e musei. Nel secolo XX, poi, ha sollecitato a più riprese le diocesi italiane, perché istituissero musei diocesani. Infine, il 15 agosto 2001, la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa ha pubblicato la *Lettera circolare sulla funzione pastorale dei musei ecclesiastici*.

Anche la Conferenza Episcopale Italiana, con le *Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia* (14 giugno 1974), con il documento *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti* (9 dicembre



1992), e mediante iniziative formative e di sostegno economico, ha contribuito a far crescere quella sensibilità che ha consentito l'istituzione di numerosi musei diocesani, promuovendo e sostenendo nel contempo la creazione e la gestione di biblioteche e archivi.

Alla luce delle direttive della Santa Sede, degli orientamenti della C.E.I. e nel contesto degli sviluppi avvenuti nell'ambito istituzionale, normativo e della museologia contemporanea in Italia, il *museo ecclesiastico* ha assunto una sua precisa identità: esso viene oggi concepito quale istituzione culturale dedicata alla conservazione, allo studio, alla ricerca e alla divulgazione dei beni culturali, in un contesto ecclesiale che ha espresso ed esprime, anche attraverso le opere dell'arte, il culto, l'annuncio, la carità e la propria cultura. Il *museo diocesano*, in particolare, «si pone quale strumento di evangelizzazione cristiana, di elevazione spirituale, di dialogo con i lontani, di formazione culturale, di fruizione artistica, di conoscenza storica»¹.

Il patrimonio artistico, infatti, è tanto più eloquente quanto più rimane inserito nel proprio contesto, collegato al territorio e all'ambito sociale ed ecclesiale di provenienza, di cui costituisce una sintesi peculiare. Nello stesso tempo, il museo ecclesiastico si deve considerare come una "istituzione ecclesiale", con compiti di vero e proprio annuncio evangelico, non solo come una istituzione museale con specifici compiti conservativi e di ricerca.

Il museo non si identifica con un'unica tipologia espositiva: la Chiesa, infatti, ha dato vita a molteplici e differenziate tipologie espositive – tesori, collezioni, sacrestie aperte, esposizioni permanenti – sia all'interno di chiese e oratori, sia in edifici e spazi specificamente dedicati. Mentre le tipologie espositive appena ricordate hanno soprattutto finalità conservative, il museo si qualifica per l'impegno nella ricerca scientifica, la rilettura del territorio, della società e della Chiesa locale, la qualità e il pregio delle opere esposte e degli spazi espositivi, la capacità illustrativa e pedagogica dei percorsi proposti e del personale qualificato, la rigorosa osservanza delle leggi canoniche e civili riguardanti i musei, comprese le disposizioni riguardanti gli standard.

Anche il museo ecclesiastico, come ogni altro museo, ha funzione precipua di conservazione e, allo stesso tempo, di esposizione, cioè di fruizione didattica, scientifica e culturale, scopi che lo rendono strumento privilegiato di cultura e di annuncio; inoltre, viene «eretto con decreto vescovile e va possibilmente dotato di uno statuto e regolamento»²; lo statuto, in realtà, è proprio dell'ente affidatario del museo (configurabile come fondazione di religione), mentre il regolamento ne disciplina l'organizzazione e la funzionalità, offrendo precise indicazioni riguardo alla struttura, alla sicurezza e alla gestione dello stesso. Spetta anche al museo proporre iniziative per la formazione e la comunicazione, a partire dall'attuale vissuto ecclesiale, a favore delle diverse comunità e istituzioni religiose, civili, scolastiche e culturali e in collaborazione con esse. Il *regolamento* del Museo Diocesano intende essere uno strumento

¹ PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, *Lettera circolare sulla funzione pastorale dei musei ecclesiastici*, cit., 2.1.1.

² PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, *Lettera circolare sulla funzione pastorale dei musei ecclesiastici*, cit., 2.4.

2 - Regolamento Museo Diocesano



MARIO PACIELLO

Vescovo

di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti

concreto per la tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico ecclesiale, per corrispondere alle sollecitazioni più volte espresse dalla Chiesa Diocesana.

TITOLO I NATURA E MISSIONE

Art. 1

Il museo è un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo; è aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali dell'umanità e del suo ambiente: le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto³. Il fine primario del museo diocesano [= museo] è la salvaguardia, la fruibilità e la valorizzazione delle collezioni in esso presenti, nel contesto del patrimonio storico, culturale e artistico della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti. Il museo, oltre ad avere la responsabilità del patrimonio che costituisce le sue raccolte, collabora con gli altri organismi e le istituzioni ecclesiastiche competenti della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico diocesano.

Art. 2

Il Museo Diocesano di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti ha tre sedi: Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti. Al mantenimento ed al funzionamento delle tre sedi del Museo, provvede, secondo le norme del presente Regolamento, l'Ordinario Diocesano e i rispettivi Capitoli Cattedrali con mezzi propri e con il contributo da parte dello Stato, di enti civili ed ecclesiastici, di privati. Ogni sede del Museo presenta ogni anno il proprio bilancio economico-amministrativo al Direttore Diocesano, che lo presenta poi all'Economo Diocesano; entro il 31 gennaio, dovranno essere presentati rendiconto e bilancio di previsione.

In base alle convenzioni allegate al presente Regolamento (Allegato A), il Museo ha la responsabilità anche della gestione e delle collezioni presenti sul territorio diocesano.

³ Estratto dallo Statuto dell'ICOM (Articolo 2. Definizioni), adottato dalla 16^a Assemblea generale dell'ICOM (L'Aja, Paesi Bassi, 5 settembre 1989) e modificato dalla 18^a Assemblea generale dell'ICOM (Stavanger, Norvegia, 7 luglio 1995), nonché dalla 20^a Assemblea generale (Barcellona, Spagna, 6 luglio 2001).

3 - Regolamento Museo Diocesano



MARIO PACIELLO

Vescovo

di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti

TITOLO II ORDINAMENTO INTERNO DEL MUSEO

Capitolo I Governato

Art. 3

Il Museo, eretto con Decreto vescovile in data 30.12.2011, per disposizione dello stesso Decreto è affidato per la sua gestione all'Ente Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti.

Il Museo Diocesano di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti ha la propria sede legale in Altamura, Arco Duomo 1.

Art. 4

La direzione del Museo è affidata al Direttore, la cui nomina spetta all'Ordinario Diocesano. Il Direttore dura in carica 5 anni e può essere rinnovato senza limiti di mandato. Il Direttore è affiancato da tre Coordinatori, uno per ogni sede, nominati dal Vescovo diocesano su proposta del Capitolo Cattedrale di ogni paese. Il Coordinatore proposto, non necessariamente deve essere membro del Capitolo. Il Direttore del Museo armonizza il lavoro dei tre Coordinatori che, con il Direttore, formeranno il Comitato Direttivo del Museo Diocesano. Il Direttore può assumere anche il coordinamento diretto di una sede. Il Direttore del Museo può effettuare tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, nei limiti di spesa determinati dal Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, è autorizzato a compiere acquisti, operando attraverso un apposito fondo di dotazione del Museo, del quale dovrà periodicamente rendere conto.

Il Direttore, per una corretta gestione del Museo, può avvalersi dei collaboratori che ritiene utili, scelti per specifica preparazione culturale, previa approvazione da parte dell'Ordinario Diocesano, senza oneri economici a carico del Museo. È compito del Direttore segnalare sollecitamente alla competente Soprintendenza eventuali restauri. Il Direttore del Museo, direttamente o mediante un proprio rappresentante, partecipa alle attività promosse dall'A.M.E.I.

Il Direttore del Museo presta attenzione alle iniziative proposte dagli Enti locali, dalla Regione e dal Ministero competente, ricercando un costruttivo rapporto di collaborazione, in conformità con le disposizioni canoniche e civili vigenti, e in ogni caso, nel rispetto e secondo le indicazioni dell'Ente gestore.

Art. 5

Spetta al Coordinatore di ogni sede la gestione ordinaria del Museo e l'attuazione delle attività e delle iniziative, in collaborazione con il Direttore.

Il Coordinatore è consegnatario della sede, delle raccolte, dei materiali e delle attrezzature e ne è personalmente responsabile nei confronti dell'Ente gestore.

Il Coordinatore tiene il registro di carico e scarico dei materiali e dei beni artistici, il registro e le schede dei restauri, custodisce gli inventari e ogni altra cosa pertinente all'organizzazione del Museo. In particolare, spetta al Coordinatore sovrinten-

MARIO PACIELLO

Vescovo

di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti

dere alla sistemazione dei locali, autorizzare gli spostamenti o la rimozione dei beni all'interno del Museo, curare l'ordinamento e l'incremento delle raccolte, la costituzione e l'aggiornamento degli inventari, la predisposizione di guide e cataloghi illustrativi del Museo, tenere i rapporti con il personale dipendente e i collaboratori, coordinare gli eventuali volontari [di norma facenti parte di specifiche organizzazioni di volontariato], definire gli orari di visita del pubblico e quelli per la consultazione del materiale da parte degli studiosi, curare i rapporti con il pubblico. È, inoltre, compito del Coordinatore segnalare al Direttore opere e oggetti appartenenti alle raccolte del Museo bisognose di interventi, così da poter avviare consultazioni al fine di realizzare eventuali restauri. Il Direttore, nell'ambito dell'amministrazione ordinaria, e comunque nei limiti stabiliti dall'Ente gestore, è legittimato a stipulare contratti inerenti le attività dell'Ente stesso.

Art. 6

Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è organo consultivo dell'Ente gestore del Museo.

Esso è composto dal Direttore del Museo, dai tre Coordinatori e da due a sei membri, nominati, su proposta del Direttore, dall'Ordinario Diocesano, scelti secondo criteri di specifica competenza ed esperienza, per esempio, in ambito culturale-scientifico, didattico, economico-finanziario.

Sulla durata in carica, valgono le medesime disposizioni stabilite per il Direttore del Museo.

Il Comitato scientifico è presieduto dal Direttore del Museo e, in caso di sua assenza, dal componente anziano; viene convocato dal Direttore ogni qualvolta uno dei componenti ne ravvisi l'esigenza o quando ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti del Comitato stesso.

Le riunioni sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.

Con la stessa maggioranza sono adottate le decisioni; a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Comitato scientifico esprime pareri in merito:

- a) agli indirizzi scientifici e culturali del Museo;
- b) ai criteri di gestione e sviluppo delle collezioni;
- c) all'acquisizione delle opere d'arte;
- d) al prestito delle opere;
- e) a iniziative e progetti per la valorizzazione didattica e catechetica del Museo;
- f) a interventi per il reperimento di risorse finanziarie da destinare al Museo.

La carica di membro del Comitato scientifico è gratuita e non comporta oneri da parte del Museo.

Art. 7

Gestione e formazione del personale

Il personale svolge i compiti affidatigli dal Coordinatore del Museo.



MARIO PACIELLO

Vescovo

di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti

Durante la pulizia delle sale, gli accessi dei Musei sono chiusi ed è vietato l'ingresso di estranei. Nelle ore di visita, ogni custode deve mantenere di continuo la vigilanza sulle cose esposte e sui visitatori, impedendo che il pubblico abbia a toccare le cose stesse e a metterne in pericolo l'incolumità. Tutto il personale di custodia, dotato di tesserino di riconoscimento, durante le ore di servizio deve vestire la divisa e portarla con decoro. Può indossare il camice, solo quando fa la pulizia o compie lavori di fatica. È rigorosamente vietato al personale di ricevere direttamente mance o compensi, sotto qualsiasi forma, da visitatori, fotografi, copisti, ecc., di fungere da guida, di fumare all'interno dei Musei e dei depositi, di accedere e di accompagnare estranei in locali normalmente chiusi o vietati al pubblico.

Il Coordinatore del Museo promuove iniziative specifiche per la formazione e l'aggiornamento del personale, al fine di garantirne un idoneo livello di preparazione.

Capitolo II

Art. 8

Le strutture

Il Museo è organizzato in base a specifici criteri museologici e museografici, ispirati al suo carattere ecclesiale. Responsabile diretto dell'organizzazione è il Coordinatore del Museo.

In particolare, il Museo contestualizza le opere esposte, sia in riferimento al loro originario luogo di custodia e alla destinazione d'uso, sia in relazione all'edificio che li ospita. I criteri e gli strumenti espositivi hanno come scopo primario di consentire ai visitatori di apprezzare congiuntamente il significato storico-artistico e quello teologico e liturgico delle opere esposte.

Nel Museo, infine, vengono applicate le misure necessarie a garantire l'accesso e la frequentazione dei disabili, nel rispetto delle vigenti indicazioni legislative.

TITOLO III LE COLLEZIONI

Capitolo I

La gestione e la cura delle collezioni museali

Art. 9

Ogni opera e ogni oggetto che entra del Museo per acquisto, dono, deposito, legato o per qualsiasi altra causa, viene immediatamente registrato con i principali dati di riconoscimento (materia, dimensioni, tecnica, soggetto, epoca, provenienza e, se possibile, autore) nel registro generale di entrata, e quindi trascritto, con i dati suddetti e con il presunto valore di stima, nell'inventario delle raccolte.

Oltre all'inventariazione, il Coordinatore del Museo provvede alla catalogazione dei beni, che si articola nelle seguenti funzioni:

- 1) identificazione e descrizione tecnica e storico-artistica di ciascun bene, attraverso una scheda, utilizzando a tale scopo i programmi predisposti dalla C.E.I.; la compilazione delle schede viene effettuata da personale dotato di



titoli specifici, in relazione ai beni oggetto di catalogazione. Nell'ambito dell'attività di catalogazione, il Coordinatore del Museo provvede inoltre:

- a) all'aggiornamento e alla revisione periodica delle schede, al fine di una corretta conoscenza del patrimonio museale;
 - b) alla definizione di linee procedurali di valutazione dei tempi e dei programmi; alla verifica scientifica a cura di un responsabile interno o delegato di comprovata affidabilità scientifica.
- 2) tutti i beni vengono fotografati. Il Coordinatore del Museo produce e conserva gli allegati fotografici e/o grafici, cartacei, in digitale o in formato multimediale, sulla base degli standard adottati.

Capitolo II

Incremento e inalienabilità delle collezioni

Art. 10

Il Coordinatore del Museo può proporre all'Ente gestore, sentito il Direttore, di acquistare, accettare in dono per atto tra vivi o *mortis causa*, o di ricevere in deposito temporaneo produzioni artistiche.

L'Ente proprietario del materiale artistico depositato presso il Museo conserva la proprietà degli oggetti depositati. I depositi di materiale artistico nel Museo Diocesano, secondo le norme della Pontificia Commissione Centrale dell'Arte Sacra in Italia, sono obbligatori da parte delle chiese parrocchiali e non parrocchiali della Diocesi, quando si tratta di oggetti (sculture, quadri, dipinti, documenti di valore storico, suppellettile sacra, ecc.) che non hanno più, ai fini del culto e della vita parrocchiale e religiosa, una propria funzionalità e corrono, invece, il pericolo di essere manomessi e lasciati in abbandono⁴.

Le condizioni del deposito vengono regolate mediante apposite convenzioni (contratti di deposito) stipulate tra il Direttore del Museo e l'Ente proprietario. Tali convenzioni devono essere preventivamente e singolarmente approvate dall'Ordinario Diocesano del Museo.

Spetta al Museo promuovere la raccolta ed il deposito presso di sé di materiale artistico (sculture, quadri, dipinti, opere di alto artigianato o documenti di valore storico) proveniente dalle chiese parrocchiali e non parrocchiali della Diocesi, in particolare quando si tratti di beni che non hanno più una propria funzionalità liturgica e corrono il rischio di deperire, essere manomessi o asportati.

Non è consentita l'alienazione delle collezioni o di parti di esse.

In caso di chiusura del Museo, l'Ordinario Diocesano, in accordo con le competenti Soprintendenze, designa il luogo adatto per la custodia dei manufatti.

⁴ cfr. S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO, *Disposizioni per la custodia e conservazione degli oggetti di storia ed arte sacra in Italia*, Lettera circolare 24.5.1939, n. 664/39, in «Acta Apostolicae Sedis» 1939, pp. 226ss; PONTIFICIA COMMISSIONE DI ARTE SACRA, *Schema di Regolamento per i Musei Diocesani*, in *Tutela e conservazione del patrimonio storico e artistico della Chiesa in Italia*, Roma 1974, p. 227; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia*, 14 giugno 1974.



MARIO PACIELLO

Vescovo

di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti

Capitolo III

Esposizione permanente e/o a rotazione

Art. 11

Il Coordinatore del Museo, sentito il Direttore e il Comitato scientifico, definisce e verifica periodicamente i criteri che regolano sia l'esposizione permanente e temporanea degli oggetti, sia la loro conservazione e consultazione nei depositi, in rapporto alle esigenze di:

- a) disponibilità e sicurezza degli spazi;
- b) conservazione e fruizione delle collezioni;
- c) storia e missione del Museo.

L'ordinamento degli oggetti destinati al deposito garantisce lo sfruttamento razionale degli spazi e adeguate condizioni di conservazione e sicurezza delle opere, consentendone comunque la fruizione. Le esposizioni temporanee vengono accuratamente progettate, sotto il profilo scientifico e organizzativo. Esse vengono decise dal Coordinatore, sentito il Direttore e il Comitato scientifico. Nell'ambito dell'attività espositiva, è possibile prevedere la rotazione degli oggetti, in modo da consentire la visibilità anche dei manufatti in deposito.

Capitolo IV

Conservazione, sicurezza e restauro dei beni

Art. 12

Il Direttore del Museo si impegna affinché siano visibili e consultabili tutte le raccolte, comprese quelle di particolare pregio e delicatezza o fragilità e quelle conservate nei depositi.

Tutte le opere e gli oggetti esposti vengono corredati di cartelli esplicativi che ne illustrano l'uso e il significato. Le didascalie riportano i dati relativi all'autore, al soggetto, alla datazione, alla provenienza e, nel caso di doni o depositi, l'indicazione del donatore o del depositante.

La gestione delle collezioni avviene in modo da prevenire i rischi di degrado. Ai fini della programmazione degli interventi di restauro e della definizione delle modalità di esposizione, immagazzinamento e movimentazione, il Museo si dota di una *scheda conservativa*, contenente informazioni specifiche su materiali costitutivi, procedimenti esecutivi e stato di conservazione dei manufatti, e di una *scheda tecnica ambientale*, contenente informazioni sulle condizioni ambientali rilevate e sulle misure da adottare per il raggiungimento delle condizioni ritenute ottimali per la conservazione. Il Direttore del Museo, sentito il Comitato scientifico, programma gli interventi di manutenzione, conservazione e restauro sulla base degli elementi conoscitivi e delle priorità emerse dalla schedatura conservativa. Gli interventi vengono eseguiti da restauratori professionisti con l'apporto di definite competenze storico-artistiche e scientifiche, e secondo procedure conformi alla normativa vigente.



**TITOLO IV
SERVIZI**

Capitolo I

Riproduzioni

Regolamento prestiti

Rapporti con altre istituzioni

Sistemi di sicurezza

Accessibilità e comunicazione

Art. 13

§ 1. In seguito a specifica richiesta e fatti salvi i diritti di autore, il Coordinatore, sentito il Direttore, può rilasciare permessi per fotografare, copiare, riprodurre o filmare opere e oggetti del Museo. Gli interessati devono rivolgere domanda, indicando le opere e gli oggetti che intendono fotografare, copiare o riprodurre, comunicando il motivo della richiesta e comprovando, nel caso di copia o riproduzione, la loro perizia a compiere il lavoro. Per questo paragrafo si fa riferimento alle *Norme diocesane per il prestito e la riproduzione dei beni culturali di proprietà ecclesiastica*. La persona o l'Ente che ha ottenuto l'autorizzazione a realizzare le riproduzioni si assume ogni responsabilità derivante dal loro uso illecito, operato anche da terzi.

§ 2. Le copie e le riproduzioni di opere di pittura dovranno avere dimensioni notevolmente diverse da quelle dell'originale ed essere contrassegnate con la parola "copia" impressa con apposito bollo indelebile sul rovescio della copia stessa. Agli ammessi a copiare è proibito di rimuovere gli originali dal loro posto, trarne lucidi, applicature reticolari, accostare spatole e pennelli per mettere a confronto le tinte, ecc. Chi commettesse tali atti, oltre al risarcimento degli eventuali danni, potrà essere perseguito penalmente nei casi più gravi.

§ 3. I calchi sono vietati, salvo casi eccezionali che dovranno essere autorizzati volta per volta dal Coordinatore e previa autorizzazione della Soprintendenza, ai sensi delle leggi civili vigenti.

§ 4. Il Coordinatore può autorizzare la consultazione degli archivi fotografici e concedere agli studiosi che ne facciano motivata richiesta di eseguire copie delle immagini conservate negli archivi. Nel caso di richiesta da parte di case editrici o per pubblicazioni commerciali, è stabilito un diritto fisso. Delle fotografie di opere e di oggetti non di proprietà del Museo, eseguite in occasione di mostre temporanee o per altri motivi, la direzione può concedere la riproduzione solo su autorizzazione scritta dei proprietari. L'uso delle sale del Museo è riservato a mostre e manifestazioni preventivamente autorizzate dal Coordinatore. Le sale destinate a conferenze sono riservate alle manifestazioni d'arte e di cultura promosse e organizzate dal Museo. Il Coordinatore potrà concederle a Enti e Associazioni per conferenze e dibattiti riguardanti argomenti di arte e di cultura.



MARIO PACIELLO

Vescovo

di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti

Art. 14

Il Coordinatore del Museo può concedere in prestito opere che fanno parte delle raccolte del Museo, nel rispetto delle norme canoniche e civili vigenti, con il consenso dell'Ente gestore, sentito il Comitato scientifico, gli eventuali proprietari e la Soprintendenza competente.

Le opere e gli oggetti concessi in prestito devono essere assicurati a cura e a carico degli enti richiedenti per il valore stabilito dal Museo e con la formula "da chiedo a chiedo"; la spedizione può aver luogo dopo la consegna al Coordinatore del Museo della relativa polizza di assicurazione.

Le modalità di restituzione di opere concesse in prestito devono essere preventivamente concordate tra gli interessati ed eventuali proroghe devono essere motivate e accuratamente vagliate.

Capitolo II

Rapporti con il pubblico

Art. 15

Il Museo si impegna a garantire adeguati livelli di servizi al pubblico.

In particolare, si impegna ad assicurare:

- l'accesso agli spazi espositivi e la più ampia informazione sui materiali esposti;
- la consultazione della documentazione esistente presso il Museo;
- la fruizione delle attività scientifiche e culturali del Museo;
- l'informazione per la migliore fruizione dei servizi stessi.

Il Museo si propone poi di offrire ai visitatori informazioni orientative di tipo storico, antropologico, storico-artistico, iconografico, teologico e liturgico, onde inserire nel percorso o nei percorsi di visita occasioni di arricchimento e di esperienza culturale più ampi.

Infine, il Museo si impegna a rendere disponibili, mediante strumenti informativi e telematici, le più ampie informazioni che favoriscano la visita, adeguati approfondimenti scientifici e culturali, percorsi virtuali e tutto quanto possa favorire la fruizione del Museo.

TITOLO V

COLLABORAZIONI, INIZIATIVE E FINANZIAMENTI

Capitolo I

La produzione di pubblicazioni, scientifiche o divulgative

Art. 16

Il Direttore del Museo collabora con l'Incaricato diocesano per i Beni Culturali e con gli altri responsabili degli organismi culturali diocesani, affinché il patrimonio affidato alle sue cure venga adeguatamente conservato e valorizzato.



MARIO PACIELLO

Vescovo

di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti

Art. 17

Il Museo promuove periodicamente, compatibilmente con le risorse disponibili, manifestazioni (mostre, conferenze, seminari, ecc.) finalizzate a far conoscere il proprio patrimonio, nonché dirette a presentare tematiche particolari documentabili attraverso il materiale conservato nel Museo. Il Museo collabora, inoltre, con le iniziative culturali e pastorali promosse dalla Chiesa locale e con le attività programmate dalle istituzioni culturali e scientifiche presenti sul territorio.

Art. 18

Il Museo forma, con gli altri Musei ecclesiastici presenti sul territorio diocesano e nella Regione Ecclesiastica, un sistema museale autonomo; nell'ambito e unitamente a tale sistema, collabora con i Musei di Enti pubblici e privati esistenti sul territorio locale e regionale e con i relativi sistemi museali, nel rispetto e secondo le indicazioni dell'Ente gestore.

Art. 19

La Diocesi destina adeguate risorse per il suo funzionamento e per la conservazione e custodia del patrimonio artistico, avvalendosi anche dei contributi disposti dalla Conferenza Episcopale Italiana, dagli Enti locali, dalla Regione e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché dei proventi ricavati dai biglietti d'ingresso, dai diritti di riproduzione e da ogni altra fonte.

Art. 20

Il Museo può promuovere gruppi e associazioni di sensibilizzazione, anche allo scopo di favorire donazioni ed elargizioni liberali da parte di privati per finanziare specifiche iniziative (come il restauro e l'acquisto di oggetti d'arte o l'organizzazione di particolari eventi).

Capitolo II

L'attività educativa e didattica

Art. 21

Accanto alle sale espositive, permanenti o temporanee, il Museo predisporrà una sala didattico-culturale, per la valorizzazione teologico-ecclesiale del patrimonio museale, al fine di promuovere sia iniziative di dialogo interculturale, che proposte di evangelizzazione e catechesi attraverso l'arte.

TITOLO VI RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Art. 22

In riferimento al territorio, il Museo assolve una duplice funzione:

1. "conservativa" di quanto non può più essere mantenuto *in loco* per motivi di sicurezza e di conservazione;



MARIO PACIELLO

Vescovo

di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti

2. “valorizzativa”, in quanto mantiene vivi, dal punto di vista culturale, sociale e celebrativo, i legami tra le opere che conserva e i rispettivi luoghi di provenienza.

In tal modo, il Museo si qualifica come un’istituzione *integrata* con il territorio e, a suo modo, *diffusa* in esso.

A tale scopo, il Museo promuove, in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali, molteplici iniziative, tra le quali:

1. azioni di ricognizione dei beni culturali presenti sul territorio diocesano;
2. occasioni di incontro tra credenti e non credenti, fedeli e pastori, fruitori e artisti;
3. strumenti didattici diretti alle famiglie per una introduzione all’arte cristiana e alla comprensione dei valori da essa trasmessi;
4. convegni di studio proposti in particolare ai giovani al fine di coltivare la memoria e la storia del cristianesimo.

Dal Palazzo Vescovile, 30 dicembre 2011



+ *Mario Paciello*
✠ Mario Paciello
Vescovo

Il Cancelliere Vescovile

A. Vincenzo Genaro